


E-COMMERCE LE NUOVE MODIFICHE AL CODICE DEL CONSUMO

In attuazione della Direttiva Ue 2019/770, il 26 novembre 2021 è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il D.lgs. n. 170/2021, che ha introdotto una riforma al Codice del Consumo, soprattutto in relazione al commercio elettronico ed ai relativi rapporti con i consumatori, con entrata in vigore dal 1 gennaio 2022



La ratio della Direttiva UE sulla riforma del Codice del Consumo risiede nella necessità di garantire i consumatori alla luce del consistente incremento delle vendite on line e del commercio elettronico, tramite i numerosi marketplaces oggi esistenti. Il Decreto Legislativo, quindi, è stato dettato dall'aggiornamento normativo rispetto alla Direttiva UE, nonché dall'esigenza di creare uniformità,

nella disciplina, in materia di diritto dei consumatori e conformità dei beni, soprattutto a livello UE. Ciò è connesso strettamente all'aumento delle vendite a mezzo e-commerce, che è stato anche stimolato dalla pandemia Covid-19, purtroppo ancora oggi in corso, come risulta da uno studio dell'Osservatorio e-commerce B2C - Netcomm School of Management del Politecnico di Milano,

che ha registrato tra il 2020 ed il 2021, una notevole crescita delle vendite di prodotti online, anche nel settore vitivinicolo. Il citato Decreto è composto da 3 articoli e si applica ai contratti di vendita on line ed offline tra venditore e consumatore (il c.d. B2C); ai contratti finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o produrre ed ai contratti di fornitura di contenuti o servizi digitali.



Avv. Mario Fusani
Responsabile Ufficio Legale Assoenologi
Co-founder Partner GF Legal

Le principali novità della direttiva

Tra le **principali novità** segnaliamo:

1. eliminazione dell'obbligo del consumatore di denunciare i vizi, a pena di decadenza, entro 2 mesi dalla scoperta.
2. la presunzione di esistenza dei vizi al momento della consegna, originariamente della durata di sei mesi, viene estesa ad un anno, invece, per i prodotti digitali, a 26 mesi.
3. i beni oggetto di vendita devono avere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, entrambi conformi per poter consentire al venditore di avere un prodotto pienamente conforme.
4. per quanto riguarda la vendita/fornitura di beni con elementi digitali (ad es. software) il venditore è obbligato a tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità di tali beni.
5. in caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto alla riparazione o alla sostituzione del bene.

Occorre considerare, in relazione al sopra citato punto 5 che, in caso di difetto di conformità, il consumatore per ottenere la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto di vendita potrà azionare una serie di rimedi, previsti dalla nuova normativa, tra cui, ad esempio:

- rifiutarsi di eseguire il pagamento dell'intero prezzo o di una sua parte fino al momento in cui il venditore non avrà posto rimedio al difetto di conformità.



- rifiutarsi di pagare per il normale uso del bene sostituito nel periodo precedente alla sostituzione.

Gli obblighi di garanzia legale

Dalla riforma emerge, altresì, il rafforzamento degli obblighi dell'e-commerce in tema di **garanzia legale** che è uno dei diritti più importanti a favore del Consumatore.

Il sito e-commerce, difatti, dovrà informare l'utente in merito a:

- a) idoneità dei beni alle esigenze del consumatore;
 - b) conformità dei beni alla descrizione, a quanto indicato nelle pubblicità e nelle comunicazioni post vendita;
 - c) caratteristiche del prodotto venduto.
- In sostanza, viene chiesto al venditore di specificare i costi relativi ai beni e/o

servizi necessari per poter usufruire pienamente del prodotto/ servizio acquistato on line.

Alla luce di queste novità, è necessario che i venditori on line si adeguino, in considerazione del fatto che, come ricordiamo, il Decreto è già in vigore dal 1 gennaio 2022.

Tutto ciò, quindi, comporta, una verifica ed un adeguamento tempestivo dei contratti riportati sui marketplace online, contenenti le condizioni generali di vendita.

Inoltre, è necessaria una revisione delle modalità di reso dei prodotti, con particolare attenzione alle clausole di recesso e risoluzione del contratto.

Qual è il rischio in caso di mancato aggiornamento e/o la presenza di clausole che limitino i diritti del consumatore?

In considerazione del fatto che i diritti del consumatore non sono derogabili, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Agcm, potrà erogare una sanzione per pratiche commerciali scorrette.

Le sanzioni previste vanno da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 5 milioni di euro.

In conclusione

Il legislatore, oltre ad adeguarsi a indicazioni europee, tende ad inasprire la regolamentazione di uno strumento molto utilizzato dai venditori, per adeguarsi ai cambiamenti sociali e rendere corretto il funzionamento del mercato. ■